


COMUNE DI ACUTO





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 28 DEL 28/08/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI COMPONENTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014

L'anno 2014 il giorno 28 del mese di Agosto alle ore 18.25 nell'Ufficio Comunale di Acuto e nella sede di convocazione consiliare.

Convocato dal Sindaco (ai sensi del D.lgs 267 del 18/08/2000) con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti, come riferisce il messo, si è ivi riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta pubblica per trattare l'oggetto suindicato.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

N.	CONSIGLIERE	Presente	Assente
1.	Agostini Augusto	\boxtimes	
2.	Petrucci Adelmo	\bowtie	
3.	Serafini Leonello	\bowtie	
4.	Macciocca Francesco	\boxtimes	
5.	Falamesca Orazio		\boxtimes
6.	Cola Sara	\boxtimes	
7.	Ricci Giuseppe	\boxtimes	
8.	Agostini Gabriele		\boxtimes
9.	D'Ascenzi Tamara	\bowtie	
10.	Cori Claudio	\boxtimes	
11.	Bellucci Achille	\boxtimes	
		9	2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Augusto Agostini

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Immacolata Castaldo.

Relaziona sull'argomento il Sindaco, il quale dopo aver rimarcato nuovamente le riduzioni dei trasferimenti statali, informa l'Assemblea dell'obbligatoria introduzione della TASI, per la quale si è cercato di applicare aliquote contenute, che consentono di coprire almeno in parte le minori entrate derivanti dallo Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore escluse le abitazioni principali,
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dell'immobile, dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f), il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- ai sensi del comma 671 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
- ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- ai sensi del comma 676, art. 1 Legge 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- ai sensi del comma 703 della legge 147/2013 l'istituzione della Imposta unica comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione della IMU;
- ai sensi del comma 640 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come
- ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 il Comune può determinare l'aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 non può eccedere il 2.5 per mille;
- ai sensi del Decreto Legge n.16 del 6/3/2014 convertito con modificazioni con Legge 02/05/2014, n.68, è consentito per lo stesso anno 2014 il superamento dei limiti stabiliti nel primo e nel secondo

periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0.8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI pari a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato D. L 201/2011;

- ai sensi del comma 678 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;

- ai sensi del comma 682, oltre che stabilire le eventuali riduzioni/esenzioni da scegliere tra quelle

previste dal comma 679, dovrà anche determinare:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- ai sensi del comma 683 dell'art. 1, della Legge 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvarsi le aliquote della TASI;

- che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli accertamenti e rimborsi, nonché alla decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni con Legge 02/05/2014, n.68 che all'art. 1, c.1, lett. b) modifica il c.688 della legge 147/2013 e stabilisce che "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale";

Visto il decreto che ha prorogato al 16 ottobre il versamento della TASI

Accertato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della legge 147/2013 citata, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti in materia di IUC decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

Atteso che i termini di approvazione del bilancio di previsione 2014, sono stati prorogati al 30/09/2014 con Decreto Ministero degli Interni del 18/07/2014;

Preso atto che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Acuto, con riferimento alle previsioni dei documenti di programmazione 2014, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito:

ANNO 2014	10,000,00,6
Polizia locale e ordine pubblico	10.000,00 €
Viabilità, circolazione stradale e servizi	90.469,00 €
connessi	4 000 00 C
Servizi cimiteriali	4.000,00 €
TOTALE	104.469,00 €

Considerato che si prevede, con l'applicazione delle suddette aliquote, l'entrata complessiva di Euro 84.109,73 (copertura 80,51%);

Ritenuto di dover approvare, con il presente atto, le seguenti aliquote, ai sensi dei commi 640, 677 e 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per il tributo IUC componente TASI per 1'anno 2014:

Fattispecie	aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) e abitazioni e relative pertinenze assimilate (art. 20 Regolamento IUC componenti TASI), diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali la TASI non si applica;	
Fabbricati rurali ad uso strumentale Tutti gli altri immobili	1,00 per mille 1,00 per mille

rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Si assentano dall'aula i Consiglieri D.'Ascenzi e Cori;

Con voti favorevoli 6, - contrari 1 (Bellucci)

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esposte, con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI, istituita e disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 731 della legge 147/2013 e successive modificazioni, di approvare le seguenti aliquote:

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Augusto Agostini



IL SEGRETARIO (MUNALI D.ssa Impacolata Castaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune oggi per restarvi affissa 15 giorni agli effetti dell'esecutività ai sensi di legge.

Acuto, lì 00 (08 (2011)

IL SEGRETATIO COMUNALE

Per copia conforme, per uso amministrativo

Acuto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE